CALA DEL FORTE
VENTIMIGLIA
MONACO PORTS

Sanremo, 11 gennaio 2022

Regione Liguria
Dipartimento ambiente e protezione civile
Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
PEC: via.certificata@cert.regione.liguira.it

Cala del Forte – Comune di Ventimiglia – Opera di protezione della costa – Procedimento di VAV – Risposta a nota della Regione Liguria prot. 201-0126688 tramessa via PEC in data 28/12/2021

Con nota prot. 201-0126688 tramessa via PEC in data 28/12/2021, la Regione Liguria ha esercitato la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazione della documentazione, ex art. 19, comma 2, Dlgs 152/2006, in ordine alla domanda verifica di assoggettabilità a VIA per un'opera di difesa della costa progettata dalla Cala del Forte s.r.l. e dichiarata di pubblica utilità dal Comune di Ventimiglia con D.G.M. n. 212 del 25/11/2021.

Con la nota in argomento il settore VIA e Sviluppo Sostenibile chiede che:

1. attraverso una specifica trattazione idrodinamica, relativa allo specifico tratto di costa e agli specifici fenomeni di trasporto solido, vengano meglio motivate la previsioni sull'effetto che l'opera di protezione avrebbe sulle due grotte sottomarine localizzate a ponente del molo di sottoflutto;

2. venga fornita una rendicontazione tecnica degli interventi di aspirazione dell'eccesso di sedimento fogliare che si accumula nelle grotte;

3. venga verificata e attestata la conformità o meno dell'opera con la strumentazione urbanistica e cioè col vigente PUC e con il Progetto definitivo, avente valore di PUO, per la realizzazione del nuovo porto turistico approvato con decreto dirigenziale a conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 6 DPR 509/1997, della Legge Urbanistica Regionale e dell'art. 14 L. 241/1990.

Ciò premesso, Cala del Forte s.r.l., con socio unico, in persona dell'amministratore delegato dott. Giovanni Battista Borea d'Olmo, risponde ai tre quesiti posto da codesta spettabile amministrazione.

1. Trattazione idrodinamica atta a meglio motivare le previsioni sull'effetto che l'opera di protezione avrebbe sulle due grotte sottomarine localizzate a ponente del molo di sottoflutto

In allegato si producono le relazioni tecniche redatte da DHI del 4/1/2022 e dall'ing. Stefano Puppo del 10/1/2022, nelle quale, valutati i modelli matematici sui moti marini attuali e su quelli indotti dalla presenza della progettata opera di difesa della costa, nonché analizzata e fotografata la situazione di fatto, risulta inconfutabilmente provato:

- da un lato, che l'opera di protezione della costa ridurrebbe significativamente i moti ondosi che sono responsabili dell'apporto di sedimenti in prossimità delle entrate delle grotte;

- dall'altro, che l'opera medesima non ridurrebbe significativamente la circolazione dell'acqua durante le condizioni meteomarine in cui si creano correnti atte a far defluire i citati sedimenti.

-

2. Rendicontazione tecnica degli interventi di aspirazione dell'eccesso di sedimento fogliare che si accumula nelle grotte

Si deve premettere che non è attualmente pianificata una attività di periodica aspirazione dell'eccesso di sedimento fogliare che si accumula nelle grotte i quanto tale attività non risulta essere stata espressamente imposta in sede di rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e la gestione del Porto.

In ogni caso rileviamo che dalla attività di monitoraggio svolta nel passato e dalla verifica eseguita in situ dall'ing. Puppo, non sembra che la situazione dei sedimenti sia così critica da imporre interventi straordinari di aspirazione di sedimenti.

Peraltro le condizioni dell'ingresso delle grotte, rilevate nella ricognizione subacquea del 07/01/2022, consentono di affermare che la tubazione di ricircolo, di cui si allega tracciato planimetrico, svolge la sua funzione e continuerà a svolgerla anche dopo la realizzazione dell'opera di difesa in esame.

3. Conformità dell'opera coi vigenti PUC e PUO

L'opera di difesa della costa, oggetto di VAV, non è in contrasto con il PUC e il PUO vigenti.

Ricordiamo preliminarmente che, nella fattispecie in esame, il progetto del Porto approvato dalla Regione a seguito di Conferenza di Servizi, costituisce "progetto norma" (artt. 5 e 50 L.R. 4/9/97 n. 36) e, conseguentemente, il perimetro del molo frangiflutto costituisce di per sé perimetro dello strumento urbanistico (PUO). Bisogna tuttavia ribadire che l'opera in esame non è un prolungamento del molo, non è un ampliamento del bacino portuale e, comunque, non è opera ontologicamente e strutturalmente connessa al Porto; essa verrà realizzata all'esterno del perimetro del Porto, talché non può dirsi in contrasto con un PUO del quale non fa parte.

Ma quand'anche si dovesse ritenere che l'opera in esame estenda e ampli il perimetro del PUO, tale ampliamento non potrà ritenersi in contrasto con il vigente PUC; basti ricordare che:

- le dimensioni dell'opera (larghezza X m per lunghezza Y m) sono di così modesta entità che la rendono legittima anche ai sensi dell'art. 53, comma 1 lett. a), della legge urbanistica regionale (L.R. 4/9/1997 n. 36);

- si tratta di un'opera che non presenta alcuna caratteristica incompatibile con il PUC, ma anzi presenta migliorie insite nella sua dichiarata pubblica utilità;

- in ogni caso il PUC, nella zona DT-1a, prevede espressamente, tra le modalità attuative, le "opere di difesa".

4. Irrilevanza dell'analisi degli strumenti urbanistici in sede di verifica di assoggettabilità a VIA

Ci sia in ogni caso consentito di esporre perplessità in ordine alla rilevanza, in questa sede, della compatibilità dell'opera con i vigenti strumenti urbanistici.

Siamo ben consapevoli che la compatibilità di un'opera, sia essa pubblica che di pubblica utilità, è un aspetto rilevante in sede di rilascio del titolo abilitativo.

Ma questa fase del procedimento si discute se l'opera sia o meno soggetta a VIA e, solo nel caso in cui si concluda per il non assoggettamento a VIA, potrà essere attivata la Conferenza di Servizi – in sede comunale o ragionale – deputata al rilascio del titolo abilitativo.

Nella futura Conferenza di Servizi, e non nel presente procedimento di VAV, sarà quindi approfondito il tema della compatibilità dell'opera con lo strumento urbanistico.

È stato infatti giustamente ricordato da codesto Ufficio che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 bis della Legge regionale Liguria 28/12/2017, n. 29 (disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018), nel caso di progetti sottoposti a VAV, l'amministrazione procedente può convocare la Conferenza di Servizi solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso VIA.

Laddove invece la verifica concluda per l'assoggettamento alla procedura di VIA, questa procedura si svolgerebbe secondo le modalità di cui all'articolo 27 bis del D.lgs. 152/2006 al fine di rilasciare il PAUR, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

In altri termini, nel caso in cui la verifica di assoggettabilità si concluda con la decisione di sottoporre il progetto a VIA, in tal caso si attiverebbe la Conferenza di Servizi in sede regionale, finalizzata al rilascio del PAUR.

Se invece la VAV si concludesse per la non assoggettabilità a VIA, in tal caso l'amministrazione procedente avvierà la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990, per l'approvazione del progetto e il conseguente rilascio del titolo abilitativo di competenza del dirigente comunale[1], previo accertamento di conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale.

D'altra parte, la normativa vigente, nel disciplinare la verifica di assoggettabilità a VIA, non implica una valutazione di conformità dei progetti alla pianificazione territoriale esistente e non presuppone alcuna incompatibilità ambientale di un'opera in assenza o in difformità pianificazione.

[1] Il titolo abilitativo è rilasciato dal competente organo dirigenziale, che svolge accertamenti, di tipo vincolato, diretti ad appurare la fattibilità del progetto, sotto il profilo tecnico-giuridico, posto a base della richiesta del titolo edilizio in deroga, possono essere effettuati in fase di iniziale e sommaria delibazione dell'istanza, rendendo così superfluo, in caso di esito negativo, l'avvio della fase procedimentale dinanzi al consiglio comunale, oppure all'esito della deliberazione del consiglio comunale, deputata soltanto ad esprimere valutazioni discrezionali in ordine agli interessi pubblici e privati in conflitto e a dettare gli indirizzi al soddisfacimento dei quali viene subordinato il rilascio del permesso di costruire in deroga (TAR Campania sez. II - Napoli, 09/01/2017, n. 200).

In particolare ci sembra che la pianificazione territoriale non sia tra gli elementi da valutare elencati negli allegati IV-bis, V e VII della parte seconda del D.Lgs. 152/2066, nel testo introdotto o modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 104/2017.

La VAV è pertanto il presupposto necessario affinché la Conferenza di Servizi possa verificare la conformità dell'opera allo strumento urbanistico e perché il Comune possa, in mera ipotesi, deliberarne la costruzione in deroga, ovvero ancora modificare la pianificazione urbanista, se necessario alla tutela del pubblico interesse.

Con riserva di presentare memorie scritte e documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990.

Con osservanza.

Cala del Forte s.r.l. con socio unico

L'amministratore delegato
Giovanni Battista Borea d'Olmo

Allegati:

1) Relazione DHI 04/01/2022;
2) Considerazioni idraulico marittime ing. Puppo 10/01/2022;
3) Planimetria del tracciato del tubo di ricircolo di cui alla foto 8) della relazione ing. Puppo.